

REGOLAMENTO DI CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi ispiratori

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema di controllo di gestione del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, ai sensi:
 - o della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - o del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
 - o del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286;
 - o del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - o del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 - o del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per quanto compatibile;
 - o dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità ed economicità di cui all’art. 97 della Costituzione;
 - o delle Linee guida ANVUR e dei principi ESG 2015 in materia di Assicurazione della Qualità.
2. Il sistema di controllo di gestione costituisce strumento permanente di supporto agli organi di governo e all’amministrazione, finalizzato:
 - a) alla verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
 - b) al monitoraggio dell’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - c) alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi;
 - d) alla sostenibilità economico-finanziaria delle attività istituzionali;
 - e) al miglioramento continuo della qualità dei servizi;
 - f) al supporto dei processi di assicurazione della qualità e valutazione istituzionale.
3. Il controllo di gestione è integrato:
 - o con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
 - o con il sistema di Assicurazione della Qualità (AQ);
 - o con il ciclo della performance;
 - o con il sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - o con gli strumenti di programmazione strategica, economica e finanziaria dell’Istituzione.
4. Il sistema di controllo di gestione del Conservatorio costituisce altresì strumento strategico di governo finalizzato non soltanto alla verifica della regolarità amministrativo-contabile, ma anche al miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa, della produzione artistica, della ricerca, dell’internazionalizzazione, dei dottorati di ricerca e dei servizi agli studenti, in coerenza con la missione istituzionale dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Art. 2 – Principi generali

1. Il sistema di controllo di gestione si fonda sui principi di:

- legalità;
 - imparzialità;
 - trasparenza;
 - responsabilità amministrativa;
 - sostenibilità finanziaria;
 - efficacia;
 - efficienza;
 - verificabilità dei risultati;
 - miglioramento continuo.
2. Il controllo di gestione assicura:
- a) coerenza tra obiettivi strategici e risorse assegnate;
 - b) la misurabilità dei risultati;
 - c) la tracciabilità delle procedure;
 - d) la comparabilità dei dati nel tempo;
 - e) la produzione di informazioni utili ai processi decisionali e valutativi.
3. Il sistema opera secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla natura e alle finalità istituzionali del Conservatorio.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione si applica a tutte le attività e strutture del Conservatorio, con particolare riferimento:
- alla didattica;
 - alla ricerca;
 - alla produzione artistica;
 - all'internazionalizzazione;
 - ai dottorati di ricerca;
 - alla gestione amministrativo-contabile;
 - alla gestione del personale;
 - alla gestione patrimoniale;
 - alla gestione delle sedi e delle infrastrutture;
 - ai servizi agli studenti;
 - alle attività di terza missione e valorizzazione culturale.
2. Costituiscono oggetto di monitoraggio anche:
- l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche e laboratoriali dell'Istituzione;
 - la valorizzazione e conservazione del patrimonio bibliografico, musicale e documentale;
 - la sostenibilità delle attività progettuali, infrastrutturali e strategiche.

Art. 4 – Organi e soggetti competenti

1. Sono soggetti del sistema di controllo di gestione:
- a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;

- d) il Direttore Amministrativo;
 - e) il Nucleo di Valutazione;
 - f) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
 - g) i responsabili delle strutture organizzative;
 - h) il Presidio della Qualità, ove costituito.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
 - o definisce gli indirizzi strategici;
 - o approva gli obiettivi generali;
 - o verifica i risultati del controllo di gestione.
 3. Il Direttore:
 - o coordina il sistema di controllo;
 - o assicura la coerenza tra programmazione didattica, artistica e gestionale;
 - o propone obiettivi e indicatori.
 4. Il Direttore Amministrativo:
 - o coordina il monitoraggio amministrativo-contabile;
 - o cura la raccolta e l'elaborazione dei dati;
 - o predispone report periodici;
 - o assicura il supporto tecnico-operativo.
 5. Il Nucleo di Valutazione:
 - o verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi istituzionali;
 - o valuta l'efficacia complessiva del sistema;
 - o formula raccomandazioni e proposte migliorative.

Art. 5 – Ciclo del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) definizione degli obiettivi;
 - b) assegnazione delle risorse;
 - c) individuazione degli indicatori;
 - d) monitoraggio periodico;
 - e) analisi degli scostamenti;
 - f) definizione di eventuali azioni correttive;
 - g) valutazione finale dei risultati.
2. Gli obiettivi devono essere:
 - o specifici;
 - o misurabili;
 - o coerenti con la missione istituzionale;
 - o temporalmente definiti;
 - o sostenibili sotto il profilo economico-finanziario.
3. Il ciclo del controllo di gestione si coordina con:
 - o il ciclo della performance;
 - o il riesame AQ;
 - o la programmazione economico-finanziaria;
 - o la programmazione didattica e artistica.

Art. 6 – Controllo strategico

1. Il controllo di gestione si integra con il controllo strategico dell'Istituzione, finalizzato alla verifica del grado di attuazione delle linee programmatiche definite dagli organi di governo.
2. Il controllo strategico valuta:
 - la coerenza tra missione istituzionale e attività svolte;
 - la sostenibilità dell'offerta formativa;
 - l'impatto delle attività artistiche, scientifiche e di ricerca;
 - la capacità di attrazione di studenti, finanziamenti e partenariati;
 - il grado di internazionalizzazione;
 - l'efficacia delle politiche di sviluppo infrastrutturale e tecnologico.
3. Le risultanze del controllo strategico costituiscono supporto:
 - alla programmazione triennale;
 - al PIAO;
 - ai processi di riesame e assicurazione della qualità;
 - alla predisposizione della Relazione del Nucleo di Valutazione.

Art. 7 – Indicatori di gestione

1. Il sistema di controllo di gestione utilizza indicatori quantitativi e qualitativi.
2. Gli indicatori sono definiti secondo criteri di attendibilità, verificabilità e coerenza con gli obiettivi istituzionali.
3. Gli indicatori possono riguardare:
 - numero degli iscritti;
 - sostenibilità dei corsi;
 - capacità attrattiva nazionale e internazionale;
 - produzione artistica e scientifica;
 - partecipazione a progetti europei e PNRR;
 - utilizzo delle strutture e delle attrezzature;
 - andamento della spesa;
 - tempi procedurali;
 - livello di digitalizzazione;
 - utilizzo delle dotazioni tecnologiche e bibliografiche;
 - efficacia dei servizi agli studenti;
 - monitoraggio dei dottorati di ricerca;
 - soddisfazione degli studenti e dei dottorandi.
4. Gli indicatori sono aggiornati periodicamente in coerenza:
 - con il PIAO;
 - con le linee guida ANVUR;
 - con gli obiettivi strategici dell'Istituzione.

Art. 8 – Monitoraggio e reportistica

1. Il monitoraggio è effettuato con cadenza almeno semestrale.
2. Il Direttore Amministrativo predispone report contenenti:
 - stato di attuazione degli obiettivi;
 - andamento della gestione economico-finanziaria;
 - utilizzo delle risorse;
 - eventuali criticità emerse;
 - proposte di miglioramento e azioni correttive.
3. I report sono trasmessi:
 - al Presidente;
 - al Direttore;
 - al Consiglio di Amministrazione;
 - al Nucleo di Valutazione.
4. Le risultanze possono essere utilizzate quale documentazione di supporto:
 - per il PIAO;
 - per la Relazione del Nucleo di Valutazione;
 - per il riesame AQ;
 - per le procedure ANVUR di accreditamento e valutazione periodica.

Art. 9 – Controllo economico-finanziario

1. Il controllo di gestione verifica:
 - la sostenibilità economico-finanziaria delle attività;
 - il corretto utilizzo delle risorse;
 - il rapporto tra costi e risultati;
 - il rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Costituiscono oggetto di monitoraggio specifico:
 - fondi ministeriali;
 - fondi europei;
 - fondi PNRR;
 - contributi finalizzati;
 - entrate proprie;
 - progetti infrastrutturali;
 - gestione del patrimonio immobiliare e strumentale.
3. Le risultanze del controllo economico-finanziario supportano le scelte strategiche dell'Istituzione.

Art. 10 – Gestione e monitoraggio dei rischi

1. Il sistema di controllo di gestione concorre alla rilevazione preventiva dei rischi organizzativi, finanziari, operativi e reputazionali dell'Istituzione.
2. Costituiscono oggetto di monitoraggio prioritario:

- la sostenibilità finanziaria dei corsi;
 - la gestione dei finanziamenti vincolati;
 - l'attuazione dei progetti PNRR;
 - la manutenzione e l'adeguamento delle infrastrutture;
 - la sicurezza e continuità dei sistemi digitali;
 - la gestione del patrimonio strumentale e documentale;
 - la continuità dei servizi essenziali alla didattica e alla produzione artistica.
3. Le attività di monitoraggio dei rischi sono svolte in raccordo con il RPCT, il Nucleo di Valutazione e gli organi di governo.

Art. 11 – Integrazione con il sistema di Assicurazione della Qualità

1. Il sistema di controllo di gestione opera in coordinamento con il sistema di Assicurazione della Qualità dell'Istituzione.
2. I dati rilevati sono utilizzati:
 - per il monitoraggio dei corsi;
 - per il riesame ciclico;
 - per la valutazione della sostenibilità dell'offerta formativa;
 - per la verifica dell'efficacia dei servizi;
 - per il miglioramento continuo.
3. Il controllo di gestione costituisce strumento di supporto alle attività del Nucleo di Valutazione e alle procedure ANVUR.

Art. 12 – Digitalizzazione e sistemi informativi

1. Il controllo di gestione si avvale di sistemi informativi e piattaforme digitali finalizzati alla raccolta, elaborazione e monitoraggio dei dati amministrativi, didattici, contabili e statistici dell'Istituzione.
2. Il Conservatorio promuove la progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi e dei flussi documentali al fine di:
 - migliorare l'efficienza amministrativa;
 - garantire trasparenza e tracciabilità;
 - favorire l'interoperabilità dei sistemi;
 - supportare i processi decisionali e valutativi.
3. I dati rilevati costituiscono patrimonio informativo strategico dell'Istituzione ai fini della programmazione, del monitoraggio e dell'assicurazione della qualità.

Art. 13 – Trasparenza e accessibilità dei dati

1. I dati rilevanti ai fini del controllo di gestione sono trattati nel rispetto:
 - del Regolamento UE 2016/679;
 - del D.Lgs. 196/2003;
 - del D.Lgs. 33/2013.
2. L'Istituzione garantisce la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.

3. I dati utilizzati ai fini valutativi devono essere:

- attendibili;
- aggiornati;
- verificabili;
- coerenti con le fonti ufficiali.

Art. 14 – Azioni correttive

1. In presenza di scostamenti significativi rispetto agli obiettivi programmati, gli organi competenti adottano le necessarie misure correttive.
2. Le azioni correttive possono riguardare:
 - la riallocazione delle risorse;
 - la revisione degli obiettivi;
 - la modifica delle procedure;
 - il potenziamento dei servizi;
 - l'implementazione di nuovi strumenti organizzativi e tecnologici.

Art. 15 – Conservazione e tracciabilità documentale

1. Tutta la documentazione relativa al controllo di gestione è conservata secondo la normativa vigente in materia di:
 - protocollo informatico;
 - gestione documentale;
 - conservazione digitale;
 - trasparenza amministrativa.
2. Gli atti devono garantire:
 - autenticità;
 - integrità;
 - reperibilità;
 - tracciabilità.

Art. 16 – Miglioramento continuo

1. Il sistema di controllo di gestione è improntato al principio del miglioramento continuo dei processi organizzativi, amministrativi, didattici, artistici e di ricerca.
2. Il Conservatorio promuove la periodica revisione del sistema di controllo di gestione sulla base:
 - delle risultanze del monitoraggio interno;
 - delle indicazioni ANVUR;
 - delle osservazioni del Nucleo di Valutazione;
 - degli esiti delle procedure di accreditamento e valutazione periodica;
 - dell'evoluzione normativa e organizzativa del sistema AFAM.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano:
 - la normativa vigente in materia di contabilità pubblica;
 - la normativa AFAM;
 - le disposizioni ANVUR;
 - il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituzione.
2. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere degli organi competenti.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo e sul sito istituzionale del Conservatorio.
4. Il Regolamento è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

**Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/05/2026
(Delibera n. 29)**